
Ordinanza 15 giugno 1998, n. 2791

Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria.

(G.U. n. 141 del 19.06.1998).

Art. 1

1. (1).

(1) Modifica l'art. 6, comma 1, dell'Ordinanza n. 2786/98.

Art. 2

1. Il Dipartimento della protezione civile é autorizzato ad erogare ai comuni un contributo di lire 1 milione per ogni modulo abitativo o sociale installato nei villaggi temporanei ed effettivamente utilizzato, al fine di installarvi impianti di condizionamento.
2. I comuni sono autorizzati ad anticipare i fondi del proprio bilancio e ad integrare il contributo di cui al comma 1 avvalendosi delle somme provenienti da donazioni o sottoscrizioni. Sono, altresì, autorizzati, per l'approvvigionamento degli impianti, a derogare al decreto-legislativo 24 luglio 1992, n. 358, articoli 1,5 e 9 , e a procedere a trattativa privata previa gara informale con almeno tre ditte.
3. Il Dipartimento della protezione civile provvede a trasferire ai comuni il contributo di cui al comma 1 sulla base di documentata richiesta.
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 4 miliardi, si provvede con le disponibilità di cui all'articolo 7.

Art. 3

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica Italiana 12 gennaio 1998, n. 37, é prorogato, per i comandi dei Vigili del Fuoco di Perugia e Macerata, di ulteriori 30 giorni.

Art. 4

1. Il termine previsto dall'articolo 10 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, come modificato dall'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998, é ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.
2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, stimato in lire 3 miliardi, di provvede con le disponibilità di cui all'articolo 7.

Art. 5

1. In considerazione dello straordinario impegno reso necessario dalle ricorrenti emergenze nazionali e al fine di consentire di fronteggiare in modo adeguato le esigenze connesse alla campagna antincendi boschivi 1998, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco é autorizzato a

provvedere all'approvvigionamento dei mezzi e delle attrezzature e alle spese per la gestione dei nuclei elicotteri, per il richiamo dei vigili del fuoco volontari, per le missioni, per le mense obbligatorie di servizio e per l'erogazione di compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, ivi compresi i dirigenti, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente.

2. Per le esigenze di cui al comma 1 é assegnata, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 7, la somma di lire 8 miliardi, che sarà versata dal Dipartimento della protezione civile in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'Interno.
3. (1).

(1) Modifica l'art. 10, comma 4, dell'Ordinanza n. 2742/98.

Art. 6

1. Alla prefettura di Perugia é assegnata l'ulteriore somma di lire 15 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 10 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni e integrazioni, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 7.

Art. 7

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza, ammontante a lire 30 miliardi, si provvede con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998 n. 180.